



COMUNICATO STAMPA n. 67/25

Lussemburgo, 11 giugno 2025

Sentenze del Tribunale nelle cause T-681/22 | Spagna/Commissione e T-781/22 | Madre Querida e a./Commissione

I ricorsi proposti contro la determinazione, da parte della Commissione, di zone da proteggere, che sono notoriamente o probabilmente caratterizzate dalla presenza di ecosistemi marini vulnerabili in alcune aree di pesca in acque profonde, sono respinti

Tali ricorsi erano stati proposti dalla Spagna e da vari enti operanti nel settore della pesca

L'Unione europea vigila sulla conservazione e sullo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine ¹. In tale contesto sono state adottate varie misure relative alla pesca sostenibile delle specie negli habitat di acque profonde ². In attuazione di dette misure, la Commissione europea ha adottato un regolamento che istituisce un elenco delle zone di pesca in acque profonde notoriamente o probabilmente caratterizzate dalla presenza di ecosistemi marini vulnerabili ³ nelle acque dell'Unione dell'Atlantico nord-orientale ⁴. In tali zone è vietata la pesca con attrezzi di fondo ⁵.

La Spagna (causa T-681/22), nonché vari enti che riuniscono pescatori delle regioni spagnole della Galizia e delle Asturie (causa T-781/22) hanno impugnato dinanzi al Tribunale dell'Unione europea la designazione delle zone effettuata dalla Commissione.

Nelle sue sentenze, **il Tribunale respinge i ricorsi.**

Il Tribunale sottolinea anzitutto che **la qualificazione** come zona notoriamente o probabilmente caratterizzata dalla presenza di ecosistemi marini vulnerabili si basa sulla **presenza accertata o probabile delle specie protette** nonché **sulle caratteristiche dell'ecosistema propriamente detto**. Ciò garantisce la sua tutela contro gli effetti negativi significativi degli attrezzi di fondo in generale. La Commissione non era quindi tenuta a valutare la fragilità degli ecosistemi con riferimento a ciascun tipo di attrezzo utilizzato (in particolare gli attrezzi di fondo fissi, come il palangaro demersale, utilizzato dai pescatori ricorrenti), né a valutare le conseguenze delle misure di conservazione sulle attività di pesca e sulla vita economica e sociale.

Il Tribunale dichiara poi che **non è stato dimostrato che la Commissione abbia manifestamente ecceduto il suo potere discrezionale** utilizzando, in sede di determinazione delle zone, una certa **metodologia** proposta nel pertinente parere del **Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM)**. Non è stato neppure dimostrato che il metodo seguito non fosse appropriato, che esso non fosse idoneo a contribuire all'obiettivo di protezione perseguito o ancora che un altro metodo sarebbe stato più efficace ai fini della delimitazione delle zone stesse.

Infine, **il Tribunale respinge le allegazioni relative all'illegittimità dell'atto legislativo che prevede l'adozione del regolamento impugnato**. Infatti, quest'ultimo non ha illecitamente attribuito alla Commissione taluni poteri

per integrare, mediante un atto di esecuzione, elementi essenziali dei regimi di protezione. Esso non ha neppure violato, con il divieto indiscriminato di pesca con attrezzi di fondo in tutte le zone designate, le norme della politica comune della pesca, né il principio di proporzionalità. Per un verso, il divieto stesso non si applica alla pesca con attrezzi di fondo a profondità pari o inferiore a 400 metri. Per altro verso, la Spagna e i pescatori ricorrenti non hanno dimostrato che gli attrezzi fissi siano privi di effetti negativi, così da poter escludere il rischio che essi presentano per gli ecosistemi marini vulnerabili.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

IMPORTANTE: Avverso la decisione del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte entro due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data della sua notifica, limitatamente alle questioni di diritto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il testo integrale e, se del caso, la sintesi delle sentenze ([T-681/22](#) e [T-781/22](#)) sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Jacques René Zammit ☎ (+352) 4303 3355.

Restate in contatto!



¹ [Regolamento \(UE\) n. 1380/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio.

² [Regolamento \(UE\) 2016/2336](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, che istituisce condizioni specifiche per la pesca degli stock di acque profonde nell'Atlantico nord-orientale e disposizioni relative alla pesca nelle acque internazionali dell'Atlantico nord-orientale e che abroga il regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio.

³ Secondo il [regolamento \(CE\) n.734/2008](#) del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativo alla protezione degli ecosistemi marini vulnerabili d'alto mare dagli effetti negativi dell'uso di attrezzi da pesca di fondo, tali ecosistemi comprendono, ad esempio, scogliere, montagne sottomarine, camini idrotermali, coralli d'acqua fredda e banchi di spugne d'acqua fredda.

⁴ [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2022/1614](#), della Commissione, del 15 settembre 2022, che determina le zone di pesca in acque profonde esistenti e definisce un elenco di zone notoriamente o probabilmente caratterizzate dalla presenza di ecosistemi marini vulnerabili.

⁵ Ai sensi del regolamento 734/2008, costituiscono attrezzi di fondo gli attrezzi utilizzati, durante le normali operazioni di pesca, a contatto del fondo marino, tra cui le reti a strascico, le draghe, le reti da poste ancorate, i palangari fissi, le nasse e le trappole. Le reti costituiscono attrezzi mobili, trainati nell'ambiente marino, mentre gli attrezzi fissi (come i palangari) sono fissati in un punto preciso dell'ambiente marino.